

Un percorso difficile per una convivenza possibile

Nerio Agostini

Consulente servizi bibliotecari
nerioago@libero.it

*Diritto d'autore e libertà di accesso alla conoscenza
nella biblioteca pubblica*

Caos calmo, ma non troppo

Gli avvenimenti di grande rilievo giuridico intervenuti nell'ultimo decennio, enucleati in vari impulsi legislativi e dottrinali, hanno portato progressivamente alla modifica dell'impianto filosofico e dell'architettura complessiva della legge 633/41¹ (Lda) che regola il diritto d'autore in Italia. Gli eventi che hanno influito fortemente sono stati:

– lo sviluppo dell'informatica, Internet e il conseguente progresso tecnologico che ha determinato una diffusione capillare di prodotti e servizi informativi con un notevole impatto economico;

– l'azione legislativa (linee guida e direttive) prodotta dall'Unione europea e gli accordi e trattati internazionali che hanno influenzato la legislazione italiana;²

– la smisurata capacità delle lobbies economiche (trasversali in tutti gli ambiti) a porre condizioni limitative al libero utilizzo dell'informazione a scopo economico dietro l'alibi della tutela del diritto d'autore.

Si può certamente asserire che la riforma del diritto d'autore in Italia era matura e necessaria per l'ade-

guamento agli standard europei, ma soprattutto per il dilagante abuso di duplicazione e utilizzo non autorizzato dei documenti cartacei e non.

In questo contesto le biblioteche non erano assolutamente in condizioni di illegalità quando fornivano fotocopie agli utenti senza limiti, in quanto questo "privilegio" era legato alla propria funzione informativa ed era prevista dall'art. 68 della Lda, vigente sino al 2000, che sanciva la "libera riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori".

Con la legge 248/2000³ non solo è stato modificato lo status quo, ma è stato anche gettato sconcerto e confusione nelle biblioteche, creando una sorta di allarmismo, spesso ingiustificato, rispetto all'erogazione dei servizi tradizionalmente offerti al pubblico.

L'iter parlamentare di questa legge è stato complesso e convulso, con l'AIB (Associazione italiana biblioteche) schierata a sostegno delle ragioni delle biblioteche. Alla fine ha visto soddisfatte le lobbies economiche (editori in testa) e ci ha regalato la tristemente famosa bef-

fa dell'ultimo minuto: le biblioteche assimilate alle copisterie con il limite del 15% delle fotocopie, della singola opera, fatte per uso personale.

Da quella data in poi è stato un susseguirsi di modificazioni e integrazioni della legge (l'ultima entra in vigore il 5 marzo 2008),⁴ allo scopo, ufficialmente sempre addotto, di tutelare il legittimo interesse degli autori nel loro diritto patrimoniale dalla pubblicazione delle proprie opere, ma che hanno ingenerato una situazione di continua incertezza.

Una percezione negativa permanente

In biblioteca ad ogni attività considerata di routine o attività che si va a progettare nascono dubbi e perplessità sul rispetto delle limitazioni e le paure dei controlli della SIAE. Dubbi, perplessità e paure, ma anche, a volte, voglia di rischiare, desiderio di non rispettare i limiti ritenuti assurdi e comunque contrari alla libertà d'azione a favore della crescita culturale dei cittadini e dei loro bisogni di informazione e lettura.

Le attività della biblioteca interessate sono tante: le letture, le recensioni, l'ascolto della musica, le animazioni, le drammatizzazioni, le visioni in sala o alle postazioni multimediali, le iniziative di promozione ecc.

In occasione del Convegno delle Stelline "I diritti della biblioteca" (Milano, 6-7 marzo 2008) si sono tenute due tavole rotonde: "La biblioteca e gli altri: problemi aperti e possibili soluzioni in materia di diritti d'autore" e "Diritti in gioco: comunicazione scientifica, copyright e licenze d'uso". Abbiamo successivamente chiesto ad alcuni partecipanti di fornire una "versione" scritta delle argomentazioni svolte nel proprio intervento, per favorirne una più ampia circolazione. Riportiamo in questo numero gli interventi di Nerio Agostini e Marisa Santarsiero.

Le domande più frequenti che i bibliotecari si pongono sono: Questa attività è o non è soggetta alle norme sul diritto d'autore? Quanto devo pagare se faccio la denuncia alla SIAE? E se non faccio la denuncia che cosa potrebbe succedere? Un vero e proprio stillicidio.

In questo contesto non va dimenticata anche tutta la problematica e la giungla interpretativa e applicativa relativa al prestito, alla riproduzione, all'ascolto e alla visione del materiale multimediale che sta diventando un segmento importante di patrimonio fruibile nelle biblioteche. Si aggiungono le nuove preoccupazioni indotte dall'uso delle nuove tecnologie e soprattutto nella gestione dei documenti multimediali e nell'utilizzo di Internet e tutto ciò che conseguentemente ne deriva.

In tale ambito, molti interventi normativi degli ultimissimi anni non hanno certo contribuito a normalizzare la situazione. Nella loro stragrande maggioranza sono di tipo limitativo, censorio e/o repressivo: sono stati impostati chiaramente e giustamente contro la pirateria e i vari abusi (ad es. la riproduzione illegale a scopo di lucro) con inasprimento progressivo di multe e pene a livello civile e penale, graduate in base alla gravità dei reati,⁵ oltre che prevedere la reclusione.

Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito...⁶

Preoccupazioni particolari sono poi nate dall'applicazione della legge

128/04,⁷ nella quale si mescolano, in un intruglio pericoloso, temi diversi e non connessi fra loro, come il terrorismo e la duplicazione di musica, video o software. Un'impostazione pericolosa perché introduce il concetto di "processo alle intenzioni", cioè di punibilità non di un fatto, ma della supposta inclinazione a farlo. Si instaura, insomma, qualcosa che somiglia molto a uno "stato di polizia", con la persecuzione delle intenzioni, la violazione della vita privata e della comunicazione, sino ad arrivare a degli aspetti inquietanti che molti, all'interno del dibattito scatenatosi, hanno definito "obbligo di delazione":

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera *a-bis*) del comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.⁸

Si arriva, in nome della prevenzione e repressione del terrorismo,⁹ ad attivare tutta una serie di limitazioni e di controlli sull'uso delle informazioni in rete che in realtà hanno il vero scopo di soddisfare le potenti lobbies delle case discografiche o di software, assecondando i loro interessi.

Se la violazione di un principio fondamentale del diritto individuale e della libertà di informazione può essere ammissibile in situazioni estreme come il terrorismo, è però inaccettabile che essa possa essere istituzionalizzata ed essere

estesa a situazioni in cui non c'è alcun rischio per la vita e la sicurezza delle persone e delle istituzioni. Tutto ciò ha comunque provocato una serie di preoccupazioni e l'attivazione di misure e di costi di gestione spesso ingiustificati per l'uso delle postazioni Internet in biblioteca. I bibliotecari si sono dimostrati "più realisti del re", attivando spesso misure non previste o non richieste per le biblioteche come nel caso dell'antiterrorismo.¹⁰

Si aggiunge, al panorama già denso, l'ultima pesante vicenda riguardo al pagamento del diritto d'autore sul prestito in biblioteca.¹¹ Vicenda che ha portato la comunità europea a far pagare l'Italia un'ammenda salata per non aver applicato le direttive europee¹² e che ha dato origine alla decisione che tutte le biblioteche devono pagare il diritto d'autore sui prestiti di materiali documentari "ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado".¹³

Di conseguenza, lo Stato¹⁴ ha dovuto farsi carico di oltre 5 milioni di euro (sottratti ad altre opportunità) sino a tutto il 2008. Tale copertura a termine lascia anche intendere che successivamente ci potranno essere ricadute sulle autonomie locali, per coerenza con il principio del decentramento amministrativo per il quale gli oneri dei servizi sono a carico degli enti gestori.

In sintesi, le norme e le applicazioni relative al diritto d'autore, in questo ultimo decennio, hanno creato tra i bibliotecari preoccupazioni, confusioni, improvvisazioni, libere interpretazioni, dibattiti e chi più ne ha più ne metta.

In questo caos, non troppo calmo, non giocano un ruolo positivo i vari agenti SIAE che operano nei territori: spesso non forniscono risposte esaurienti ai quesiti posti, assumono comportamenti e azioni diversi tra di loro, generano la per-

cezione di essere soggetti esattori o procacciatori di soldi!

Sicuramente anche noi bibliotecari dobbiamo farci un esame di coscienza professionale: Abbiamo le idee chiare sul “diritto d'autore”? Ci impegniamo o richiediamo un adeguato aggiornamento sul tema per gestire correttamente le ricadute sui servizi della biblioteca? Che ruolo assegniamo alla cooperazione sistemica in tale ambito? Proviamo, innanzitutto, a fare un po' di chiarezza sul significato di “diritto d'autore”.

Il diritto d'autore: questo strano oggetto del contendere

*Cos'è il diritto d'autore?*¹⁵

Quando si parla di diritto d'autore si fa riferimento a un concetto fondamentale: l'idea che scaturisce dal pensiero umano non può essere oggetto di proprietà intellettuale in quanto patrimonio dell'intera umanità, ma lo è invece la forma espressiva con la quale si manifesta l'idea stessa.

La proprietà intellettuale si riferisce perciò alla “forma dell'opera” e non al suo contenuto, alla concretizzazione materiale, da parte del suo autore, che si distingue in due entità distinte e autonome: il *prodotto* dell'ingegno e il suo *supporto*.

Queste due entità determinano i *diritti morali* e i *diritti patrimoniali*. La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 (aggiornata a febbraio 2008; ndr) istituisce la *tutela delle opere* dell'ingegno di carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il “diritto d'autore”.

Quali sono i diritti morali?

I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell'autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono

soggetti a termini legali di tutela.

I principali diritti morali sono:

- il diritto alla *paternità* dell'opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell'opera);
- il diritto all'*integrità* dell'opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell'opera che possa danneggiare la reputazione dell'autore);
- il diritto di *pubblicazione* (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l'opera).

Quali sono i diritti patrimoniali, cioè di utilizzazione economica?

I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono:

- *diritto di riproduzione*, cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo;
- *diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell'opera*, cioè il diritto di presentare l'opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate;
- *diritto di diffusione*, cioè il diritto di effettuare la diffusione dell'opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche ecc.);
- *diritto di distribuzione*, cioè il diritto di porre l'opera in commercio;
- *diritto di elaborazione*, cioè il diritto di apportare modifiche all'opera originale, di trasformarla, adattarla, ridurla ecc.

Tutti questi diritti permettono all'autore di autorizzare o meno l'utilizzo della sua opera e trarne i benefici economici.

Chi è il titolare dei diritti?

Il titolare dei diritti d'autore è, in via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori).

I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e i modi consentiti dalla legge.



Quanto dura la tutela economica dell'opera?

I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l'opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione, il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.

È libera l'utilizzazione di un'opera caduta in pubblico dominio?

L'opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d'autore. Ciò purché si tratti dell'opera originale e non di una sua elaborazione protetta.

In che cosa consiste l'attività della SIAE nell'ambito del diritto d'autore?

La funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d'autore e ripartisce i proventi che ne derivano. Svolge la propria attività in Italia, servendosi dei propri uffici, e, all'estero, attraverso le società d'autori straniere con le quali ha stipulato accordi di rappresentanza.

Che cosa sono i "diritti connessi" al diritto d'autore?

I "diritti connessi" al diritto d'autore sono quei diritti che la legge riconosce non all'autore di un'opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini (si veda al riguardo il titolo II della Lda). I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive. Altri diritti connessi, con for-

me di tutela più debole rispetto al diritto d'autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie "opere dell'ingegno": è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d'autore ecc.

Il diritto d'autore è contemplato nel Codice civile,¹⁶ mentre non è espressamente citato nella Costituzione, nella quale sono solo indicati i principi generali che trovano forza nella legislazione relativa come sopra riportato.

Il diritto d'autore è uno dei diritti fondamentali e va rispettato in quanto tale

Chiariti i concetti base sul diritto d'autore, il bibliotecario, nello svolgimento della propria professione, per ragioni deontologiche e in quanto funzionario pubblico deve prendere atto di quanto sancito dalla legge specifica, conoscerne i contenuti e applicarli senza libere interpretazioni, che potrebbero portarlo anche a compiere degli abusi.

Ciò non esclude, ovviamente, che egli possa non condividere il contenuto delle sue prescrizioni e che tramite gli strumenti associativi di categoria professionale o in quanto cittadino possa agire affinché si possano attuare cambiamenti e miglioramenti a favore dei cittadini e dei loro diritti.

Se parliamo dei diritti patrimoniali dell'autore, ci riferiamo alle sue "opere", che la legge definisce "protette":

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla

letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

La legge sul diritto d'autore, nell'art. 2, riporta le opere protette in un elenco che tuttavia ha soltanto valore esemplificativo, in quanto non preclude che altre opere, purché di carattere creativo, siano sottoposte alla tutela.

Per sapere se un'opera è protetta è possibile consultare l'apposito *elenco autori ed editori associati* nel sito della SIAE e nel caso di esito negativo è opportuno contattare anche la Sezione OLAF¹⁷ della SIAE stessa.

Le eccezioni e/o le utilizzazioni libere

Le eccezioni sono dei casi, previsti dalla legge sul diritto d'autore, in cui vi è un interesse superiore a quello economico del titolare dei diritti.

Questo interesse varia di caso in caso e l'eccezione può essere *gratuita o subordinata alla corresponsione di un corrispettivo economico*. Le utilizzazioni libere sono regolate da alcuni articoli specifici della Lda. In questo ambito ricadono, tra gli altri, alcuni casi importanti (non si tratta di un elenco esaustivo) per le biblioteche:

Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse (...) con corresponsione di un

compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto (...) è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale... (Lda, art. 68; ndr).

Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e ha ad oggetto esclusivamente:

- a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini (Lda, art. 69; ndr).

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera¹⁸ e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali (Lda, art. 70; ndr).

Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap (Lda, art. 71-bis; ndr).¹⁹

È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singo-

li individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico (...) limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza (Lda, art. 71-ter; ndr).

Alcune problematiche aperte

Per una tranquilla gestione della biblioteca di pubblica lettura e il rispetto "serio e completo" del diritto d'autore serve un intervento coraggioso di modifica e aggiornamento della legge, allo scopo di favorire un ampliamento delle cosiddette "eccezioni o utilizzazioni libere" finalizzate al diritto di informazione.

Oggi i punti di sofferenza sono tanti, ma se ne possono qui elencare alcuni, tra quelli che mostrano maggiore incongruenza per i limiti o divieti imposti. Facciamo un po' di ordine.

– Alcune sono limitazioni che potrebbero essere annullate, in quanto non esplicitamente previste dalle direttive europee e sono, quindi, solo un'invenzione tutta italiana:

- 1) il limite del quindici per cento entro cui è consentita la riproduzione per uso personale anche di opere esistenti in biblioteche pubbliche;
 - 2) il divieto di riproduzione ad uso personale non solo di "spartiti sciolti" (*sic*) ma anche di "partiture musicali";
 - 3) la limitazione della libertà di citazione di soli "brani o parti di opere", che pone seri problemi per lo svolgimento delle attività proprie della promozione alla lettura (gruppi di lettura, animazioni, progetto Nati per leggere ecc.);
 - 4) la limitazione nella fruizione delle opere protette per i portatori di handicap limitata ai fini personali.
- C'è il problema del pagamento

del diritto d'autore sul prestito che andrebbe risolto estendendo l'esenzione a tutte le biblioteche (non solo a quelle scolastiche) e ciò è possibile anche trovando spazio interpretativo nelle disposizioni della direttiva europea.

– Andrebbe autorizzato chiaramente il prestito delle copie dei materiali multimediali con o senza bolli-no SIAE.

– Le copie fatte in biblioteca dei materiali multimediali su supporto diverso da quello originale posseduto (ad es. da vhs a dvd, da vinile a cd/dvd ecc.) dovrebbero essere chiaramente liberalizzate.

– Il downloading da Internet di materiali e opere protette dovrebbe essere autorizzato ai fini di utilizzo informativo della biblioteca.

– L'utilizzo delle postazioni multimediali dovrebbe essere liberalizzato per l'audiovisione, magari riservata ai soli iscritti alla biblioteca, a prescindere dal numero delle postazioni stesse e dal numero degli utenti su singola postazione.

– Andrebbe liberalizzata la digitalizzazione, a scopo di conservazione, dei materiali documentari, precisandone le caratteristiche d'uso, anche se non di pubblico dominio.

– L'utilizzo di immagini e fotografie nella produzione di materiali di promozione alla pubblica lettura dovrebbe essere totalmente liberalizzato, fermo restando l'obbligo della citazione bibliografica.

– Analoga considerazione per l'insediamento di immagini e fotografie nei siti web e nei blog delle biblioteche unitamente a immagini in movimento e parti musicali. Ovviamente si tratta di andare oltre alla recentissima disposizione ambigua e dai più ritenuta una vera e propria presa in giro: "È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete Internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso di-

dattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro".²⁰ C'è da chiedersi che significa "bassa risoluzione" e che vuol dire l'aggettivo "degradate", ma l'aspetto più preoccupante è che questi usi sono liberi solo a scopi scientifici o didattici, e non (come sarebbe logico) per qualsiasi scopo divulgativo non a fine di lucro, quindi anche per le biblioteche, così come avviene con le enciclopedie on line.

– Nelle manifestazioni organizzate all'aperto, oltre a tutti i diritti d'autore sulle esecuzioni delle opere di varia natura letteraria e artistica sono previsti anche altri diritti collegati ai finanziamenti, sponsorizzazioni, biglietti di ingresso, consumazioni. La casistica e le tariffe sono varie (per gli enti locali vale l'accordo nazionale SIAE-ANCI del 2002), ma per quanto strettamente inerente alla promozione della lettura andrebbe adottata la libera utilizzazione.

– C'è il nuovo problema, o comunque un problema che sta assumendo una forte valenza, della gestione dei documenti digitali nell'ambito della biblioteca ibrida. L'elenco potrebbe continuare, ma enumerare le sofferenze delle biblioteche sarebbe un'operazione sterile, un inutile esibirsi nel tristemente famoso "pianto del bibliotecario".

La rappresentazione, anche se non esaustiva e schematica, ci deve invece servire per riflettere sul "che fare", per trovare le soluzioni che salvaguardino *tutti i diritti e i diritti di tutti* e non solo i vantaggi economici dei pochi.

La rappresentazione dovrebbe servire per far valere il principio, di buon senso e facilmente condivisibile, che tutto ciò che è disponibile o viene prodotto nella biblioteca di pubblica lettura dovrebbe essere fruibile a titolo gratuito, alla sola condizione che non ci sia alcun fine di lucro.

I percorsi possibili per trovare soluzioni compatibili

I casi sopraindicati ed altri non citati, ma che riguardano le diverse attività e i servizi svolti dalle biblioteche, andrebbero esaminati nell'ottica di un pubblico servizio che attua il diritto primario e costituzionale dei cittadini alla informazione, alla educazione e alla crescita culturale.

Ottica che, pur partendo dal pieno rispetto del diritto d'autore, dovrebbe portare a una interpretazione "mirata" della legge di tutela per una sua applicazione condivisa nelle biblioteche, attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni e il conseguente abbattimento di libere e autonome interpretazioni, di imposizioni e di eventuali contenziosi.

Diversi potrebbero essere i "percorsi" possibili, ma almeno i seguenti tre possono essere realmente percorribili:

– Il *primo percorso*, di valenza strettamente gestionale, ma avente valore di unificazione di trattamento e uniformità di soluzioni nelle varie materie legate al rapporto tra le biblioteche e la SIAE territoriale, sarebbe quello di definire dei "protocolli" di intesa a livello di sistema bibliotecario o di area di cooperazione. Sarebbe questo un importante intervento di gestione associata, che permetterebbe una semplificazione operativa, una ottimizzazione delle risorse per le parti in causa, una uniformità comportamentale e tariffaria laddove previsto.

– Il *secondo percorso* riguarda l'ambito di confronto costruttivo tra le associazioni professionali che rappresentano le biblioteche (ad es. AIB), le associazioni degli enti pubblici e le rappresentanze degli interessi degli autori, allo scopo di trovare degli accordi nazionali su vari punti riguardanti il diritto d'au-

toe nelle biblioteche. Ci sono già degli esempi in campo, al di là del loro contenuto: gli accordi nazionali per la tariffazione forfetaria delle copie fatte nelle biblioteche o per la tariffazione delle manifestazioni culturali all'aperto, la convenzione con l'AVI (Associazione videoteche italiane). Gli accordi potrebbero partire dall'esperienza messa in campo dal primo percorso citato. In questo ambito può avere una forte valenza la partecipazione dell'AIB, purché si faccia carico di una consultazione tecnica dei bibliotecari.

– Il *terzo percorso* riguarda sia la possibilità di trasferire quanto emerso dagli accordi nazionali in modifiche e aggiornamenti della legge sul diritto d'autore, sia quella di analizzare le ricadute per l'applicazione delle direttive europee per individuarne le necessarie azioni correttive. Possibilità affidabili a momenti di confronto e consultazione che possono portare i soggetti del secondo percorso in ambito di commissioni speciali sul diritto d'autore, di consultazione legislativa, come quelle istituite recentemente presso il Ministero dei beni culturali nell'ambito del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presieduto da Alberto Maria Gambino.²¹ L'AIB negli ultimi mesi ha partecipato con quattro rappresentanti ai lavori²² della Commissione Diritto e nuove tecnologie, istituita in seno al Comitato. Ciò è positivo, ma per rendere più concreta l'azione sarebbe interessante che questi rappresentanti attivassero collegamenti con i bibliotecari e con coloro che della materia si interessano nell'ambito delle biblioteche.

Il convegno 2008 delle Stelline ha rappresentato un'occasione sia per i bibliotecari, che per tutte le parti in causa, per tentare di progettare questi ed altri nuovi percorsi.

Nel frattempo la SIAE potrebbe, comunque, mettere in campo uno

strumento operativo quanto meno utile a dare risposte unificate e di indirizzo comportamentale e gestionale per i propri agenti (istruzioni per l'uso) e portato a conoscenza delle biblioteche di pubblica lettura sul territorio nazionale. Lo strumento potrebbe essere rappresentato da *circolari amministrative indirizzate* sui temi riguardanti il diritto d'autore, nelle sue varie articolazioni, nell'ambito biblioteche, che si affiancherebbero ai vari servizi riportati sul proprio sito.²³

Considerazioni finali

Proposte per una riforma del diritto d'autore è il titolo del documento che il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore ha consegnato al Ministro per i beni e le attività culturali Francesco Rutelli alla fine del 2007.²⁴ Queste proposte si aggiungono a tante altre (vari progetti di legge in Parlamento, ma che sono decadute con la fine della legislatura) nel cantiere sempre aperto della Lda. Il dibattito, anche sul web, è sempre vivo e il nuovo documento potrebbe indicare qualche soluzione per i tanti problemi aperti, come ad esempio per le copie ad uso personale, per le violazioni di minore gravità, per i cosiddetti "usi liberi". Ma il raggiungimento di questi fondamentali obiettivi sembra ancora lontano o emerge con molta difficoltà. Nel documento, contenente proposte di emendamenti di ogni tipo, anche contrastanti tra loro, non emerge o emerge con molta difficoltà la visione d'insieme di come dovrebbe essere il diritto d'autore nell'era di Internet, anche se è riconoscibile la tendenza comune a superare gli eccessi protezionistici della legislazione attuale. Tuttavia il nuovo documento ha il pregio di rivelare le diverse visioni della normativa sul diritto d'autore e quindi mostrare

con chiarezza le difficoltà che si frappongono ad una efficace riforma del sistema.

Sulla base delle varie e forti modifiche intervenute negli ultimi anni e sulla base delle ulteriori direttive europee che stanno maturando, si ipotizza da varie parti la necessità di un *Testo unico* o *Codice del diritto d'autore*. Il documento del Comitato consultivo può anche essere un punto di partenza, ma si deve passare dall'insieme delle proposte in libertà a un progetto organico: un testo capace di recepire le direttive europee sul diritto d'autore nell'ambito di alcuni principi cardine dai quali una società evoluta e democratica non possa prescindere. Uno dei principi fondamentali su cui dovrebbe basarsi è infatti il riferimento all'uso dei documenti per scopi didattici e scientifici, informativi e giornalistici e per le funzioni informative primarie di istituzioni pubbliche, quali le biblioteche, i musei, i centri di documentazione.

Non dimentichiamo, infatti, che la libertà di informazione e la libera circolazione delle idee, implicite nel diritto d'autore, rientrano nei diritti costituzionali della maggior parte degli Stati e sono anche incluse nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* (art. 27, comma 2) approvata dall'ONU nel 1948.

Note

¹ Legge 22 aprile 1941, n. 633 - *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*.

² Le competenze sul diritto d'autore e proprietà letteraria sono state trasferite al Ministero dei beni culturali con l'art. 10 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 - *Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

³ Legge 18 agosto 2000, n. 248 - *Nuove norme di tutela del diritto di autore*.

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2007, n. 275 - *Regolamento recante disposizioni mo-*

dificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

⁵ Sezione II, art. 171-174 della Legge sul diritto d'autore (Lda), n. 633/1941, *cit*.

⁶ Art. 174-ter, della Lda, *cit*.

⁷ Legge 21 maggio 2004, n. 128 - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo*.

⁸ Art. 1, comma 4 e 5 della legge 128/04, *cit*.

⁹ Art. 6, 7 e 7-bis della legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, recante *Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale* (testo coordinato, "Gazzetta Ufficiale", n. 177 dell'1° agosto 2005); Decreto del Ministero dell'interno del 16 agosto 2005 - *Misure di preventiva acquisizione dei dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legge n. 144, cit.*; Circolare del Ministero dell'interno n. 557/2005; Circolare del capo della polizia del 29 agosto 2005 n. 557/PAS/12982d(22); art. 34 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 - *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria* (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", n. 302 del 31 dicembre 2007), che proroga al 31 dicembre 2008 i termini per la conservazione dei tabulati e per il controllo degli Internet Point.

¹⁰ Le biblioteche non sono destinatarie del provvedimento antiterrorismo, come precisato dal comunicato del 18.10.2005 del Ministro dell'interno in risposta alla richiesta di chiarimento inoltrata dall'ANCI e dall'UPI, <<http://www.anci.it>>; cfr. NERIO AGOSTINI, *Gestire una piccola biblioteca*, Milano, Editrice Bibliografica, 2005.

¹¹ Per informazioni sulle iniziative attivate contro il prestito a pagamento: <<http://www.nopago.org>> e <[Biblioteche oggi - luglio-agosto 2008](http://</p>
</div>
<div data-bbox=)

www.aib.it/aib/cen/prestito0610.htm.

¹² Direttiva europea 92/100/CE del 1992 abrogata e sostituita dalla 2006/115/CE del Consiglio europeo del 12.12.2006.

¹³ Art. 2, comma 132, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, (collegato alla Finanziaria 2007), così come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

¹⁴ Dal 2006 l'onere sul diritto d'autore è a carico del MIBAC, secondo il d.l. 262/06, *cit.*

¹⁵ Domande e risposte liberamente tratte dal sito della SIAE: <http://www.siae.it/Faq_siae.asp?>.

¹⁶ In particolare art. 2575 e successivi.

¹⁷ <http://www.siae.it/contatti.asp?link_page=Olaf_contatti.htm>.

¹⁸ Negli anni scorsi, la giurisprudenza è stata spesso chiamata a occuparsi di citazioni e riproduzioni. Ad esempio, con riferimento alla riproduzione tramite fotografia di un'opera pittorica, la Cassazione afferma che tale comportamento non può essere ricompreso nella categoria delle utilizzazioni libere previste dall'art. 70 che, riferendosi a brani o parti di opera, si applica solo

ai casi relativi a riproduzioni parziali e non certo alle riproduzioni per intero dell'opera dell'arte figurativa (Cass., sez. I, 19 dicembre 1996, n. 11343).

¹⁹ Decreto 14 novembre 2007, n. 239 del Ministero per i beni e le attività culturali - *Regolamento attuativo dell'art. 71-bis della Lda.*

²⁰ Art. 2 della legge 9 gennaio 2008, n. 2; testo inserito con il comma 1-*bis* all'art. 70 della Lda.

²¹ Due commissioni speciali che si occuperanno del riassetto normativo del Diritto d'autore si sono insediate il 25 ottobre 2007. Ne fanno parte, tra gli altri, i più importanti giuristi italiani della materia, quali i professori Paolo Auteri, Gustavo Ghidini, Luigi Carlo Ubertazzi, Luca Nivarra e Cesare Galli; e cattedratici come Mario Calderini del Politecnico di Torino e Giusella Finocchiaro dell'Università di Bologna. Inoltre, accanto agli esperti dell'industria culturale, per la prima volta sono presenti i fruitori dei contenuti multimediali, attraverso una delegazione di Frontiere digitali, network di associazioni e utenti Internet. Speriamo che commissioni e lavori

siano mantenuti anche nella nuova legislatura 2008.

²² I materiali della discussione sono disponibili a partire dalla pagina: <<http://commissionedirittoautore.info/wiki>>.

²³ <<http://www.siae.it/>>.

²⁴ Delle proposte corpose di modifica della legge sono state presentate il 18 dicembre 2007, <http://www.interlex.it/testi/pdf/lda_proposte.pdf>.

Abstract

The article deals with the copyright, that is nowadays a crucial question in the librarian debate. After a complete definition of the subject, the author lists the critical points and the reasons of conflict between librarians and publishers. At last, he suggests some practical measures in order to comply with copyright rules safeguarding the right to free access to knowledge, that is a basic commitment for the library.